

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Circolare n. 2  
del 18.01.2021**

**Oggetto: DPCM 14 gennaio 2021 – nuove misure anti Covid-19**

E' stato pubblicato il **DPCM 14.01.2021** che reca nuove misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il **16.01.2021** e sono efficaci fino al **05.03.2021**.

Con tale nuovo DPCM, il territorio nazionale viene sempre suddiviso, in base alle criticità riscontrate e all'indice di contagio Rt, nelle 3 zone conosciute, ovvero **gialla**, **arancione** e **rossa** ma viene introdotta anche la **nuova zona bianca**.

Per le regioni che si trovano in area gialla si applicano le disposizioni di cui all'art.1, per quelle in area arancione le disposizioni più restrittive dell'art. 2 e per quelle in area rossa le disposizioni di cui all'art.3. Spetta al **Ministro della salute** con propria ordinanza disporre la modifica della zona attribuibile alle singole Regioni.

Il testo completo del DPCM è disponibile cliccando sul seguente link [DPCM 14.01.2021](#).

Si segnala inoltre che il Governo ha previsto una sezione speciale sul proprio sito contenente le risposte alle domande più frequenti ([Faq](#)) sulle misure dallo stesso adottate nel periodo emergenziale COVID-19.

Si precisa infine che con il D.L. 2/2021 è stato prorogato dal 31 gennaio 2021 al **30 aprile 2021** lo **stato di emergenza nazionale**.

## Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale – Art.1

---

Le disposizioni di cui all'art. 1, che si applicano **sull'INTERO TERRITORIO NAZIONALE**, sono di seguito riepilogate.

Inoltre, stante la suddivisione del territorio nazionale come sopra accennato, le Regioni **Basilicata**, **Campania**, **Molise**, **Provincia Autonoma di Trento**, **Sardegna**, **Toscana** che rientrano, alla data

odierna, in **area gialla** sono soggette esclusivamente alle misure restrittive indicate nel presente articolo.

In **via generale** è disposto quanto segue:

- obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, che vanno **obbligatoriamente indossati** nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
- obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**;
- obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- **dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo** (cosiddetto "**coprifuoco**") sono consentiti **esclusivamente** gli **spostamenti motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazione di necessità ovvero per motivi di salute. La necessità di spostamento va **autocertificata** con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia ([clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione](#)); è **fortemente raccomandato**, per la restante parte della giornata, di **non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

**In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00**, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

- ai sensi del DL n. 2/2021, **dal 16.01.2021 al 15.02.2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o provincie autonome**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute o per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

NEW

Secondo quanto precisato in questi giorni dal Governo, sembrerebbe consentito recarsi nelle **secondo case**, solo con familiari conviventi, anche **fuori regione** indipendentemente dal colore dell'area ed anche se le stesse sono in affitto ma solo di lungo periodo (no affitti brevi). Sul punto si attende la conferma ufficiale;

- delle **strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di **assembramento**, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la **chiusura al pubblico**, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- è fatto obbligo nei **locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché in tutti gli **esercizi commerciali** di esporre all'**ingresso del locale** un **cartello** che riporti il **numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di **attività ludiche, ricreative ed educative**, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

- l'accesso del pubblico ai **parchi**, alle **vile** e ai **giardini pubblici** è **condizionato** al rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

In merito alle **attività** il decreto prevede le misure di seguito riportate.

**Sono sospese** le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

**Sono sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

**Commercio al dettaglio:** le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla **distanza interpersonale** di almeno un metro, che

- gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
- venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Nelle **giornate festive e prefestive** sono **chiusi gli esercizi commerciali** presenti all'interno dei **centri commerciali** e dei **mercati**, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

**Servizi di ristorazione:** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00**; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di **4 persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi.

**Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande** nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00** la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

**NEW** Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai **codici ATECO 56.3** (bar e altri esercizi simili senza cucina) e **47.25** (commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici) l'**asporto** è consentito esclusivamente **fino alle ore 18:00**.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

**Attività inerenti ai servizi alla persona:** (ovvero: acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori) sono tutte **consentite** nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

**Settore trasporto pubblico:** è previsto che:

- a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un **coefficiente di riempimento non superiore al 50%**; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;
- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del **trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla **riduzione** e alla **soppressione** dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
- per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre **riduzioni, sospensioni o limitazioni** nei servizi di trasporto.

**Attività professionali:** sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda:

- che siano attuate anche mediante modalità di **lavoro agile**, per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
- di incentivare le **ferie** e i **congedi retribuiti** per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- di assumere **protocolli di sicurezza anti-contagio**;
- di incentivare le operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

### **Comprensori sciistici**

**Sono chiusi** gli impianti nei comprensori sciistici. A partire **dal 15.02.2021 gli impianti sono aperti** agli sciatori amatoriali **solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida** da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

**Strutture ricettive:** è **consentito** esercitare le attività delle **strutture ricettive**, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nell'ambito del **settore sportivo**, è confermato quanto previsto nel DPCM 24.10.2020, ovvero:

- è consentito lo svolgimento di **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
- sono **sospesi** gli **eventi** e le **competizioni** degli **sport individuali** e di **squadra**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- restano consentiti soltanto gli **eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale** dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni, discipline sportive associate, enti di

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

- lo svolgimento degli **sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è **sospeso**;
- sono altresì **sospese l'attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- sono **sospese** le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; sono consentite le attività dei **centri di riabilitazione**.

Per quanto concerne **l'ambito delle manifestazioni, spettacoli, attività del settore divertimento, culturale e religioso**:

- sono **sospese** le attività dei **parchi tematici e di divertimento**;
- lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito **soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
- sono **sospese** le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**;
- sono **sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto;
- le **attività** che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso restano comunque **sospese**;
- sono **vietate** le **feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- con riguardo alle **abitazioni private**, è fortemente raccomandato di **non ricevere persone diverse dai conviventi**, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
- sono **vietate le sagre**, le **fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi **eventi**;
- sono **sospesi i convegni, i congressi** e gli **altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le **cerimonie pubbliche** si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e **in assenza di pubblico**;
- **l'accesso ai luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- sono **aperti** al pubblico le **mostre** ed i **musei** e gli altri **istituti e luoghi della cultura dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi**.

**NEW**

Per quanto concerne **il settore scolastico** è stabilito, per le scuole secondarie di secondo grado, che siano adottate **forme flessibili** nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che dal 18.01.2021, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti sia garantita l'attività didattica in presenza.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

## **N.B.!** Istituzione della zona bianca

Alle Regioni che si collocheranno in uno **scenario di tipo 1** e con un livello di **rischio basso**, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per almeno tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (**indice Rt < 1**), **cessano** di applicarsi le misure di cui all'art.1 relative alla **sospensione o al divieto di esercizio delle attività** ivi disciplinate, alle quali si applicheranno le misure anti contagio previste dal decreto (distanziamento sociale, utilizzo dispositivi di protezione,..), nonché dai protocolli e dalle linee guida concernenti il settore di riferimento, o in difetto, settori analoghi.

## Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (area arancione) – Art.2

Le disposizioni di cui all'art. 2, si applicano alle Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (**indice Rt 1**) e che si collocano in uno "**scenario di tipo 2**" e con un livello di rischio "**almeno moderato**", ovvero che si collochino in uno "**scenario di tipo 1**" e con un livello di rischio "**alto**" (**area arancione**).

Trattasi, allo stato attuale, delle **Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto**.

Il DPCM prevede inoltre, che con ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione interessata, può essere prevista, **in relazione a specifiche parti del territorio regionale** e in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dall'applicazione di una o più delle misure sotto indicate.

Le misure disposte dal comma 4 del DPCM (che si aggiungono a quelle generali previste per l'intero territorio nazionale) sono di seguito indicate:

- è **vietato entrare e uscire dalle regioni** che si collocano nella **zona arancione**, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze: **motivi di lavoro, salute e urgenza**. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori che si collocano nella zona arancione è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (fascia gialla/bianca).

- è **vietato ogni spostamento in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione**. Anche in questo caso, lo spostamento è consentito per comprovate esigenze (lavoro, studio, salute, situazioni di necessità o per svolgere attività/usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune).

La necessità di spostamento va **autocertificata** con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia ([clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione](#));

È comunque **consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata**, nell'ambito

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

dello **stesso comune**, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Lo **spostamento è consentito**, inoltre, **dai comuni** con popolazione **non superiore a 5.000 abitanti** e per una **distanza non superiore a 30 km** dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

- **Servizi di ristorazione**: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **SONO SOSPESE**. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono il rispetto dei protocolli/linee guida per la prevenzione del contagio. Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

**NEW**

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai **codici ATECO 56.3** (bar e altri esercizi simili senza cucina) e **47.25** (commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici) l'**asporto** è consentito esclusivamente **fino alle ore 18:00**.

- sono **sospese** le **mostre**, ed i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli **altri istituti e luoghi della cultura**, ad eccezione delle biblioteche e degli archivi il cui servizio è offerto su prenotazione.

## Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (**area rossa**) – art.3

Le disposizioni di cui all'art. 3, si applicano alle Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (**indice Rt 1,25**) e che si collocano in uno "**scenario di tipo 3**" e con un livello di rischio "**almeno moderato (area rossa)**".

Trattasi, allo stato attuale, delle Regioni **Lombardia, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano**.

Il DPCM prevede inoltre, che con ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione interessata, può essere prevista, **in relazione a specifiche parti del territorio regionale** e in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dall'applicazione di una o più delle misure sotto indicate.

Le misure di contenimento disposte dal comma 4 del DPCM, che si aggiungono a quelle generali disposte per l'intero territorio nazionale, sono di seguito indicate:

- è **vietato ogni spostamento in entrata e uscita** dai territori che si collocano nella **zona rossa**, **nonché all'interno dei medesimi territori**, **salvo** che per spostamenti motivati da

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

comprovate esigenze: **motivi di lavoro, salute e urgenza**. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori che si collocano nella zona rossa è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (fascia gialla/bianca). La necessità di spostamento va **autocertificata** con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia ([clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione](#)).

È comunque **consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata**, nell'ambito dello **stesso comune**, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Lo **spostamento è consentito**, inoltre, **dai comuni** con popolazione **non superiore a 5.000 abitanti** e per una **distanza non superiore a 30 km** dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

- **Attività commerciali al dettaglio: SONO SOSPESSE** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di **generi alimentari** e di **prima necessità** individuate nell'allegato 23 del DPCM e di seguito indicate nella tabella sottostante, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. **Restano aperte** le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

ATECO	DESCRIZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI CONSENTITE
45.1	Commercio di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.11	Commercio di motocicli
45.40.21	Commercio di parti e accessori per motocicli
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.20	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizio specializzati
47.40	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature per bambini e neonati
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e alimenti per animali domestici
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.81	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di biancheria; confezioni per bambini e neonati
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature per bambini e neonati
47.89.10	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.30	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

- Servizi di ristorazione:** Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **SONO SOSPESE**. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono il rispetto dei protocolli/linee guida per la prevenzione del contagio. Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00** la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

**NEW**

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai **codici ATECO 56.3** (bar e altri esercizi simili senza cucina) e **47.25** (commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici) l'**asporto** è consentito esclusivamente **fino alle**

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

ore 18:00.

- **Attività sportiva:** **SONO SOSPESI** tutte le **attività sportive di base e l'attività motoria** in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi. Sono altresì **SOSPESI** tutti gli **eventi** e le **competizioni** organizzati dagli enti di promozione sportiva. E' **consentito** svolgere individualmente **attività motoria in prossimità della propria abitazione** nel rispetto della distanza interpersonale e con utilizzo di mascherina. È consentito altresì lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
- **Attività inerenti ai servizi alla persona:** (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori) **SONO SOSPESI**, mentre possono essere svolti i servizi per la persona di cui all'allegato 24 del DPCM e sotto riportati.

ATECO	ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONE CONSENTITE
96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
96.02.01	Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse

- **Settore scolastico:** è disposta la didattica a distanza per le scuole medie limitatamente alle classi seconde e terze e per le scuole secondarie di secondo grado. È sospesa la frequenza delle attività delle Università;
- sono **sospese le mostre**, ed i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli **altri istituti e luoghi della cultura**, ad eccezione delle biblioteche e degli archivi il cui servizio è offerto su prenotazione.

## Attività produttive e industriali – Art. 4

Il Decreto in esame conferma che **tutte le attività produttive industriali e commerciali** consentite, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Associazione Professionale*

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)